

INDUSTRIALTECH S.R.L.

Sede legale: Via Guido Bonali 1, 47122, Forlì

Unità produttiva: Contrada Fiorentina snc, Zona Industriale F3, 84151, Nusco (AV) | P. IVA e C.F. 04039540408

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui sono allegati e ne disciplinano l’esecuzione. Esse sono trasmesse al Fornitore contestualmente all’Ordine e sono altresì permanentemente disponibili nella sezione dedicata del sito internet dell’Acquirente. Ove non espressamente derogate da diverse disposizioni contenute nel singolo Ordine, esse prevalgono su qualsiasi clausola difforme apposta dal Fornitore nelle proprie condizioni generali, conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto o altri documenti commerciali, che si intendono sin d’ora espressamente rifiutate. L’esecuzione dell’Ordine, anche parziale, da parte del Fornitore comporta piena e integrale accettazione delle presenti Condizioni.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni disciplinano tutte le forniture di beni e/o servizi (di seguito i “Beni”, i “Servizi” o, congiuntamente, la “Fornitura”) commissionate da INDUSTRIALTECH S.R.L. (di seguito l’“Acquirente”) al fornitore destinatario dell’Ordine (di seguito il “Fornitore”; congiuntamente, le “Parti”).

1.2 Gli Ordini sono vincolanti solo se emessi per iscritto dall’Acquirente. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Fornitore dà inizio all’esecuzione dell’Ordine ovvero ne trasmette conferma, e comunque alle condizioni dell’Ordine e del presente allegato. Eventuali riserve, integrazioni o modifiche proposte dal Fornitore non producono effetto se non accettate per iscritto dall’Acquirente.

1.3 Le presenti Condizioni si applicano anche alle forniture successive dei medesimi o di diversi Beni e/o Servizi, salvo diversa pattuizione scritta ovvero trasmissione di una revisione aggiornata unitamente ad un nuovo Ordine.

1.4 Salvo espressa pattuizione scritta, nessun prezzo, condizione o termine concordato per una singola Fornitura si intende automaticamente esteso alle Forniture successive: ciascun Ordine determina autonomamente il corrispettivo dovuto.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

2.1 Oggetto della Fornitura sono i Beni e/o i Servizi descritti nell’Ordine, il quale ne definisce caratteristiche, specifiche tecniche, disegni applicabili, quantità, prezzi, tempi e modalità di esecuzione. Si intendono comprese tutte le attività accessorie o complementari necessarie alla corretta esecuzione della prestazione.

2.2 Costituisce parte essenziale e inscindibile della prestazione dovuta dal Fornitore la consegna, contestualmente ai Beni ovvero al completamento dei Servizi, della documentazione di seguito indicata (la “Documentazione Obbligatoria”), in quanto strumentale alla verificabilità della conformità della Fornitura e all’assolvimento degli obblighi normativi e contrattuali gravanti sull’Acquirente verso i propri clienti e verso gli organismi di certificazione:

- (a) documento di trasporto recante codice articolo dell’Acquirente, numero dell’Ordine, quantità, numero di colli, peso unitario e netto totale, unità di misura;
- (b) certificati di controllo dei materiali ai sensi della norma EN 10204, tipo 3.1 salvo diversa indicazione nell’Ordine, con evidenza della colata e piena tracciabilità dei lotti;
- (c) ove applicabile, dichiarazione di prestazione e documentazione di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 e della norma EN 1090;
- (d) ove la Fornitura comprenda giunzioni saldate, specifiche di procedura di saldatura e relative qualifiche (WPS/WPQR) e attestati di qualifica degli operatori in corso di validità secondo le norme applicabili;
- (e) rapporti di controllo dimensionale e di controlli non distruttivi, ove previsti dall’Ordine o dai disegni applicabili;
- (f) certificati d’origine, schede di sicurezza e ogni ulteriore attestato, dichiarazione o certificazione richiesta dalle vigenti normative nazionali e unionali o dall’Ordine;
- (g) manuali, istruzioni d’uso e ogni documento necessario al corretto utilizzo dei Beni e/o Servizi.

2.3 La Fornitura si intende eseguita solo ove accompagnata dalla Documentazione Obbligatoria completa e conforme. La consegna di Beni privi, in tutto o in parte, di tale documentazione non integra esatto adempimento e non fa decorrere alcun termine a favore del Fornitore.

3. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

3.1 I termini di consegna e le scadenze indicati nell’Ordine sono vincolanti. Non sono ammesse consegne anticipate né parziali senza preventivo consenso scritto dell’Acquirente.

3.2 In caso di ritardo il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta. Decorso 20 (venti) giorni dal termine pattuito senza che la consegna sia stata eseguita, l’Acquirente potrà risolvere in tutto o in parte il contratto mediante comunicazione scritta, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’integrale danno subito ai sensi degli artt. 1218

e 1223 c.c., ivi compresi i maggiori oneri sostenuti per approvvigionarsi presso terzi e i danni conseguenti a rallentamenti o fermi di produzione.

3.3 Il ritardo dovuto a causa non imputabile al Fornitore libera quest'ultimo da responsabilità solo se tempestivamente comunicato per iscritto e documentato.

3.4 Salvo diversa indicazione dell'Ordine, i Beni si intendono resi DDP – Delivered Duty Paid (INCOTERMS® 2020) presso l'unità produttiva dell'Acquirente indicata nell'Ordine. La consegna e il trasferimento dei rischi si perfezionano al momento dello scaricamento dei Beni presso il luogo di destinazione, ovvero, ove l'Ordine preveda installazione o collaudo, al momento della sottoscrizione del relativo verbale.

4. VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

4.1 Ogni Fornitura è sottoposta a procedura di verifica di conformità diretta ad accertare la rispondenza dei Beni e/o Servizi alle specifiche tecniche, ai disegni applicabili, ai campioni eventualmente approvati e alla Documentazione Obbligatoria di cui all'art. 2.2. Tale verifica è espressamente pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lett. d), e comma 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

4.2 La procedura di verifica ha durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di consegna dei Beni ovvero di completamento dei Servizi e, ove successiva, dalla data di ricevimento della Documentazione Obbligatoria completa. Tenuto conto della natura dei Beni, destinati all'incorporazione in strutture saldate portanti soggette a certificazione di processo e a garanzie verso i clienti finali dell'Acquirente, le Parti danno atto che tale termine è oggettivamente giustificato dalla particolare natura e dalle caratteristiche del contratto e non risulta gravemente iniquo per il creditore.

4.3 L'esito positivo della verifica costituisce accettazione della Fornitura. In nessun caso il pagamento, l'inizio della lavorazione o l'utilizzo dei Beni possono valere quali accettazione tacita, né pregiudicano contestazioni ed eccezioni dell'Acquirente in ordine alla corretta esecuzione della Fornitura.

5. PREZZI, FATTURAZIONE, ESIGIBILITÀ E PAGAMENTO

5.1 I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi e invariabili per la Fornitura cui l'Ordine si riferisce e comprensivi di ogni spesa, costo od onere sostenuto dal Fornitore, ivi inclusi imballaggio, trasporto, oneri doganali e rilascio della Documentazione Obbligatoria. Eventuali variazioni sono efficaci solo se concordate per iscritto prima dell'esecuzione.

5.2 Le fatture devono essere emesse contestualmente alla spedizione dei Beni o al completamento dei Servizi e devono riportare il numero dell'Ordine e i dati di cui all'art. 2.2 lett. (a). Le fatture prive di tali riferimenti non sono idonee a fondare pretese di pagamento e saranno restituite al Fornitore per la rettifica.

5.3 Le Parti convengono che il corrispettivo diviene liquido ed esigibile soltanto al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: (i) esito positivo della verifica di conformità di cui all'art. 4, ovvero decorso del relativo termine senza rilievi scritti dell'Acquirente; (ii) ricevimento della Documentazione Obbligatoria completa e conforme; (iii) ricevimento di fattura regolarmente emessa ai sensi dell'art. 5.2. Il termine di pagamento pattuito nell'Ordine decorre dal verificarsi dell'ultima in ordine di tempo di tali condizioni.

5.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, comma 3, c.c., dal quale le Parti espressamente derogano, il pagamento del corrispettivo deve essere eseguito presso l'unità produttiva dell'Acquirente sita in Nusco (AV), che le Parti individuano quale luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti dalle presenti Condizioni e da ciascun Ordine.

5.5 Il Fornitore non potrà cedere a terzi, né a titolo definitivo né in garanzia, i crediti derivanti dalla Fornitura, né conferirli a società di factoring, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, che non sarà irragionevolmente negato. Di eventuale cessione dovrà essere data comunicazione scritta all'Acquirente prima dell'emissione della relativa fattura.

5.6 Restano ferme le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 231/2002 in materia di termini di pagamento e interessi moratori.

6. CONFORMITÀ, GARANZIA E CONTESTAZIONI

6.1 Il Fornitore garantisce la conformità dei Beni e/o Servizi alle specifiche tecniche concordate, ai disegni applicabili, ai campioni approvati e alle normative nazionali e unionali vigenti al momento della consegna, ivi comprese le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela dell'ambiente, nonché l'idoneità all'uso cui i Beni sono destinati e l'assenza di difetti di materiale, progettazione e lavorazione.

6.2 L'approvazione da parte dell'Acquirente di disegni, campioni o prodotti standard sottoposti dal Fornitore non solleva quest'ultimo dalla responsabilità per la conformità, l'idoneità all'uso e l'assenza di vizi dei Beni forniti.

6.3 La garanzia opera per i vizi, le difformità e le non conformità, palesi od occulti, rilevati anche successivamente alla lavorazione, all'utilizzo o all'incorporazione dei Beni nei prodotti dell'Acquirente, ed è prestata per 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, ovvero per il diverso e maggior periodo previsto da disposizioni inderogabili di legge. L'Acquirente denuncerà i vizi entro un termine ragionevole dalla loro effettiva scoperta.

6.4 Le contestazioni sono formulate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a conferire data certa, con indicazione dei Beni interessati e della non conformità riscontrata. I Beni contestati restano a disposizione del Fornitore, presso il luogo indicato dall'Acquirente, per 30 (trenta) giorni dalla denuncia, entro i quali il Fornitore potrà verificarne a proprie spese la fondatezza.

6.5 In presenza di vizi, difformità o non conformità, l'Acquirente potrà, a propria scelta: (a) esigere la pronta eliminazione dei difetti o la sostituzione gratuita dei Beni; (b) in difetto di tempestivo intervento del Fornitore, provvedere direttamente o tramite terzi alla riparazione, rilavorazione o adeguamento, con addebito dei relativi costi; (c) rifiutare la Fornitura e risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; (d) sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sino all'esatto adempimento; (e) esigere il risarcimento dell'integrale danno subito, ivi compresi i costi di smontaggio e rimontaggio, di ricerca ed eliminazione dei difetti, i danni da fermo produzione e gli oneri di riaddebito trasferiti all'Acquirente dai propri clienti in ragione della non conformità.

6.6 Per i Beni contenenti sostanze chimiche il Fornitore è tenuto all'osservanza del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

7. QUALIFICA DI PRODOTTO E DI PROCESSO – AUDIT

7.1 Il Fornitore prende atto che l'Acquirente opera in regime di sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001, di certificazione dei processi di saldatura secondo la norma EN ISO 3834 e di controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma EN 1090, e che le forniture ricevute concorrono alla conformità dei prodotti dell'Acquirente.

7.2 Per i Beni realizzati su disegno dell'Acquirente o dei suoi clienti e identificati dall'Acquirente come "Safety Parts" o "Security Parts", il Fornitore è tenuto ad applicare la procedura di qualifica prodotto e processo dell'Acquirente, a richiederne copia prima dell'avvio della produzione, a trasmettere anticipatamente la documentazione ivi prevista e a conservare le relative registrazioni per la durata indicata.

7.3 Il Fornitore consentirà all'Acquirente, ai clienti di quest'ultimo e agli organismi di certificazione e notificati, previo ragionevole preavviso e nel rispetto della riservatezza, l'accesso ai propri stabilimenti e alla documentazione di processo per lo svolgimento di attività di audit e verifica relative alla Fornitura.

8. FORNITURA DI SERVIZI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8.1 Ove la Fornitura abbia ad oggetto Servizi, il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni, modalità esecutive, oneri e rischi connessi alla prestazione; di aver preso visione, ove le attività debbano svolgersi presso stabilimenti dell'Acquirente o di terzi, dei piani di sicurezza, del documento di valutazione dei rischi e delle procedure aziendali applicabili; di disporre di mezzi, attrezzature e personale qualificato adeguati; di essere iscritto alla CCIAA e in regola con le posizioni INPS e INAIL e con ogni obbligo retributivo, previdenziale, assicurativo e di sicurezza verso il proprio personale.

8.2 Il Fornitore opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, restando escluso ogni potere direttivo, gerarchico o disciplinare dell'Acquirente sul personale del Fornitore. Il Fornitore non può affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi senza consenso scritto dell'Acquirente e risponde in ogni caso dell'operato di sub-fornitori, collaboratori e ausiliari.

8.3 Il Fornitore è responsabile dei danni cagionati all'Acquirente o a terzi nell'esecuzione della prestazione e si impegna a stipulare e mantenere, sino al completamento dell'incarico, adeguata polizza di responsabilità civile verso terzi con primaria compagna assicurativa, fornendone copia ove richiesto.

8.4 Alle prestazioni di Servizi si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 4, 5 e 6 delle presenti Condizioni.

9. RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

9.1 Le informazioni tecniche, industriali e commerciali dell'Acquirente di cui il Fornitore venga a conoscenza in ragione della Fornitura, ivi compresi disegni, specifiche, distinte e dati di processo, hanno carattere strettamente riservato e non possono essere utilizzate o comunicate a terzi per fini estranei all'esecuzione della Fornitura, anche successivamente alla sua conclusione. Resta impregiudicata la tutela dei segreti commerciali ai sensi del D.Lgs. 63/2018.

9.2 Salvo diverso accordo scritto, i diritti di proprietà industriale e di sfruttamento economico sui risultati conseguiti in esecuzione della Fornitura su specifica dell'Acquirente spettano a quest'ultimo. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da pretese di terzi i cui diritti di proprietà industriale risultino violati in conseguenza della Fornitura.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti sono trattati da INDUSTRIALTECH S.R.L., titolare del trattamento, in forma cartacea e informatica per finalità contrattuali, di legge e di gestione del rapporto commerciale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. I dati potranno essere comunicati a società del gruppo, clienti e fornitori dell'Acquirente, banche e intermediari finanziari,

società di informazioni commerciali, organismi di certificazione, professionisti e consulenti. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 del Regolamento scrivendo ai recapiti indicati in epigrafe; l’informativa estesa è disponibile nella sezione dedicata del sito internet dell’Acquirente.

11. DISPOSIZIONI FINALI – LEGGE APPLICABILE E FORO

11.1 La tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell’altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate né impedisce di esigerne successivamente la puntuale osservanza.

11.2 L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

11.3 Le presenti Condizioni e i rapporti dalle stesse disciplinati sono regolati dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980).

11.4 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni e di ciascun Ordine, le Parti convengono la competenza del Foro di Avellino, nel cui circondario si trovano l’unità produttiva dell’Acquirente e il luogo di adempimento convenuto ai sensi dell’art. 5.4. Nei rapporti con Fornitori aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea la presente clausola vale altresì quale accordo attributivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

11.5 Ogni comunicazione relativa alla Fornitura, ivi comprese contestazioni, denunce di vizi e diffide, è validamente effettuata a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’Ordine.

Documento in vigore dal 01/01/2019.